

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 98 DEL 11/09/2023

PORTO DI ORTONA – INTERDIZIONE DEGLI SPAZI DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO IN STATO DI INCOMPIUTA COSTRUZIONE PRESSO LA ZONA NORD

IL PRESIDENTE,

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del Demanio Marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** il rapporto tecnico protocollato agli atti di questo Ente con n. 15052 in data 08/09/2023, con il quale si rappresenta la necessità immediata, per le prioritarie esigenze della pubblica e privata incolumità, dell'interdizione al libero accesso nell'area di pertinenza dell'edificio in stato di incompiuta costruzione sito nella zona nord del porto di Ortona, ciò in relazione alle precarie condizioni di conservazione che lo stesso

fabbricato ad oggi denota, nelle more del radicale intervento di completamento e funzionalizzazione per esso già programmato;

RITENUTO pertanto di dover emanare il presente provvedimento;

VISTI il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il “Nuovo Codice della Strada”, di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;

VISTI gli atti dell’Ufficio;

SENTITO al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

**TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

Art. 1

Con decorrenza immediata, è interdetta all’accesso di ogni veicolo e persona l’area di sedime dell’edificio in stato di incompiuta costruzione sito nella zona nord del porto di Ortona, ivi includendosi:

- gli spazi di pertinenza esclusiva dell’edificio medesimo;
- il tratto di marciapiede pedonale e di sede stradale a ridosso della porzione curvilinea della recinzione a nord del suddetto edificio, per una larghezza pari a m 4,00 dallo stesso muro;

il tutto evidenziato in colore rosso nell’immagine planimetrica prodotta in allegato a corredo del presente provvedimento.

Art. 2

In relazione all’interdizione di cui al precedente articolo, costituiscono eccezione tutte le esigenze strettamente legate a quanto segue:

- attività di polizia e/o soccorso pubblico;
- attività di manutenzione e conduzione in esercizio del limitrofo edificio demaniale sede della Capitaneria di Porto, le quali dovranno trovare comunque sempre svolgimento con l’adozione, da parte del competente datore di lavoro, di tutte le misure precauzionali che, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, siano dovute per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori in relazione alle condizioni di pericolosità effettivamente riscontrabili negli spazi interdetti con il presente provvedimento;
- ogni altra attività preventivamente autorizzata da questo Ente, per necessità improcrastinabili, in deroga eccezionale al presente provvedimento.

Art. 3

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito internet dell’Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ortona.

Art. 4

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)



PORTO DI ORTONA – INTERDIZIONE DEGLI SPAZI DI PERTINENZA DELL'EDIFICIO IN STATO DI INCOMPIUTA COSTRUZIONE PRESSO LA ZONA NORD

LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA DELLO SPAZIO INTERDETTO AL LIBERO ACCESSO

